



## LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 27 12 1989 LIGURIA

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 1 1990 N. 1**

***Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7 " Norme sulla contabilita' e l' utilizzazione del patrimonio delle Unita' Sanitarie Locali di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833".***

### ARTICOLO 1

Modificazione dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7

1. Alla fine dell' articolo 4 sono soppresse le parole: " ai comitati comprensoriali".

### ARTICOLO 2

Modificazione dell' articolo 11 1. L' articolo 11 e' cosi' sostituito: " Articolo 11 (Esercizio finanziario)

Le Unita' sanitarie adottano entro il 15 dicembre il bilancio annuale di previsione formulato in termini di competenza e di cassa."

### ARTICOLO 3

Modificazioni all' articolo 20

1. Il numero 3) del primo comma dell' articolo 20 e' soppresso. 2. L' ultimo comma dell' articolo 20 e' cosi' modificato: " Il prospetto di cui al primo comma numero 2) e' predisposto sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale."

### ARTICOLO 4

Integrazioni all' articolo 22 1. Dopo il secondo comma dell' articolo 22 e' inserito il seguente comma:

" Gli storni fra i capitoli nell' ambito della stessa categoria sono deliberati dal Comitato di Gestione."

### ARTICOLO 5

Sostituzione dell' articolo 43 1. L' articolo 43 e' cosi' sostituito: " Articolo 43 (Attivita' economali)

Il Comitato di gestione disciplina con apposito regolamento le spese varie degli uffici e dei servizi che per loro natura debbono farsi in contanti o essere eseguite in modo immediato per il loro carattere di indifferibilita' e d' urgenza. Tale regolamento che e' deliberato sulla base di uno schema tipo approvato dal Consiglio regionale deve specificare la natura delle spese il limite massimo entro cui le medesime debbono essere contenute le modalita' delle anticipazioni dei pagamenti le modalita' della resa del conto e

della sua approvazione da parte del comitato di gestione nonché i dipendenti delegati alla gestione delle attività di cui al presente articolo. Essi sono personalmente responsabili della spesa sostenuta e della regolarità dei pagamenti eseguiti secondo le norme di cui al DPR 20 dicembre 1979 n. 761 ed al titolo VIII della presente legge."

#### ARTICOLO 6

Modificazione alla rubrica dell' articolo 44

1. La rubrica dell' articolo 44 è così modificata: " Assegnazione di fondi ai funzionari delegati e per l' espletamento delle attività economiche."

#### ARTICOLO 7

Aggiunta di nuovo articolo 1. Dopo l' articolo 47 è aggiunto l' articolo 47 bis. " Articolo 47 bis (Reiscrizione delle somme assegnate con vincolo di destinazione)

Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza non impegnate entro il 31 dicembre a norma dell' articolo 34 assegnate alle Unità sanitarie locali con vincolo di destinazione sono reiscritte alla competenza del nuovo esercizio per le medesime finalità."

#### ARTICOLO 8

Modifiche dell' articolo 51

1. Il numero 2) del primo comma dell' articolo 51 è soppresso.

#### ARTICOLO 9

Sostituzione dell' articolo 58 1. L' articolo 28 è così sostituito: " Articolo 58 (Contabilità di magazzino)  
L' unità sanitaria locale deve tenere la contabilità di magazzino relativamente a: 1) i materiali sanitari e i prodotti farmaceutici; 2) i materiali tecnici; 3) i materiali diversi di uso corrente. L' Unità sanitaria locale mediante idonee rilevazioni deve distintamente indicare per categorie omogenee di beni le quantità esistenti all' inizio dell' esercizio i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ciascun mese."

#### ARTICOLO 10

Modifiche dell' articolo 62 1. All' articolo 62 sono aggiunti i seguenti commi: " L' alienazione dei beni immobili e dei beni mobili registrati è effettuata di regola mediante pubblici incanti e con il regime di pubblicità loro proprio. La deroga a tale procedura è concessa dalla Giunta regionale con deliberazione motivata. Sono fatte salve le procedure fissate dalla legge 30 marzo 1981 n. 113 relativamente ai contratti che rientrano nelle previsioni della legge stessa."

#### ARTICOLO 11

Integrazioni all' articolo 64 Alla fine della lettera a) del primo comma dell' articolo 64 sono aggiunte le parole: " o nella lettera di invito."

#### ARTICOLO 12

Modifiche dell' articolo 66

1. Il primo capoverso dell' articolo 66 è così modificato: " Fermo restando quanto previsto dall' articolo

68 le Unità sanitarie locali possono procedere a trattativa privata". 2. Dopo il numero 4) del primo comma è inserito il seguente numero: " 4 bis) quando si tratti di affidare appalti di servizi di competenza tecnica o scientifica di particolare complessità"; ". 3. Il numero 5) del primo comma è così modificato: " 5) quando si tratti di contratti di valore non superiore ai centocinquanta milioni IVA esclusa limitatamente all' Unità sanitaria locale n. 13; di valore non superiore ai novanta milioni IVA esclusa limitatamente alle Unità sanitarie locali nn. 19 11 7 e 5; di valore non superiore ai sessanta milioni IVA esclusa limitatamente alle restanti Unità sanitarie locali. Tale importo potrà essere aggiornato con cadenza triennale dalla Giunta regionale con riferimento all' indice ISTAT dei prezzi al consumo; ". 4. Dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi: " Ai fini di quanto previsto al numero 5 del primo comma: a) le opere le forniture e i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni e di ciò l' Unità sanitaria locale deve dare atto nelle relative deliberazioni; b) quando si tratta di spese continuative l' ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e dalla durata di esso. Nei casi indicati ai numeri 1) 4) e 5) del primo comma devono essere interpellate almeno tre ditte. Le Unità sanitarie locali disciplinano l' espletamento della trattativa privata con apposito regolamento deliberato dal Comitato di gestione sulla base di uno schema approvato dal Consiglio regionale con direttiva vincolante ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45 e successive modificazioni".

#### ARTICOLO 13

Sostituzione dell' articolo 68 1. L' articolo 68 è così sostituito: " Articolo 68 (Servizi e provviste da eseguirsi in economia)

Il Comitato di gestione delibera il regolamento per i servizi e le provviste da eseguirsi in economia. Tale regolamento che è adottato sulla base di uno schema tipo approvato dal Consiglio regionale fissa in particolare le condizioni e le modalità di esecuzione delle forniture di prodotti a prezzo imposto sulla base delle disposizioni di cui al decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 convertito in legge 17 agosto 1974 n. 385".

#### ARTICOLO 14

Modificazione dell' articolo 71

1. Il primo comma dell' articolo 71 è così sostituito: " La stipulazione di contratti compete al Presidente del Comitato di gestione o ad un suo delegato. I contratti relativi ai beni immobili e mobili registrati trasferiti ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978 n° 833 sono stipulati dal Presidente del Comitato di gestione o da un suo delegato in nome e per conto del Comune nel quale è ubicato il bene immobile o nel quale ha sede il presidio sanitario cui il bene mobile registrato è assegnato."

#### ARTICOLO 15

Sostituzione degli articoli 75 76 77 78 79 e 80

##### ARTICOLO 15 SUBARTICOLO 1

1. L' articolo 75 è così sostituito: " Articolo 75 1. L' articolo 75 è così sostituito: " Articolo 75 (Classificazione dei beni)

I beni attribuiti all' Unità sanitaria locale si classificano in: a) beni trasferiti ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978 n° 833; b) beni di nuova acquisizione a seguito di contratto a titolo oneroso eredità legato o donazione."

##### ARTICOLO 15 SUBARTICOLO 2

1. L' articolo 75 e' cosi' sostituito: " Articolo 75 OMISSIS 2. L' articolo 76 e' cosi' sostituito: " Articolo 76 (Acquisizione dei nuovi beni)

L' acquisizione di nuovi beni immobili per contratto a titolo oneroso e l' accettazione di eredita' legati e donazione concernenti beni immobili mobili e mobili registrati nonche' il comodato d' uso di apparecchiature sanitarie e attrezzature tecniche sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale che ne valuta la corrispondenza tra costi e relativi benefici."

#### ARTICOLO 15 SUBARTICOLO 3

1. L' articolo 75 e' cosi' sostituito: " Articolo 75 OMISSIS 3. L' articolo 77 e' cosi' sostituito: " Articolo 77 (Gestione dei beni)

L' unita' sanitaria locale provvede all' amministrazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni. I proventi ed i redditi netti derivanti dalla gestione dei beni sono acquisiti ed utilizzati ai sensi della vigente normativa."

#### ARTICOLO 15 SUBARTICOLO 4

1. L' articolo 75 e' cosi' sostituito: " Articolo 75 OMISSIS 4. L' articolo 78 e' cosi' sostituito: " Articolo 78 (Svincolo d' uso)

Fermo restando quanto previsto per i beni immobili dalla legge regionale 27 aprile 1988 n. 9 i beni mobili e mobili registrati che sulla base del rapporto di un esperto nominato dal Comitato di gestione risultano non piu' idonei all' uso loro assegnato per vetusta' o che per qualsiasi altra ragione divengano inservibili sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione del Comitato di gestione. I beni dichiarati fuori uso che conservino valore commerciale sono trasferiti nelle forme previste dalla presente legge e i relativi proventi sono iscritti in entrata nell' apposito capitolo del bilancio."

#### ARTICOLO 15 SUBARTICOLO 5

1. L' articolo 75 e' cosi' sostituito: " Articolo 75 OMISSIS 5. L' articolo 79 e' cosi' sostituito: " Articolo 79 (Inventario dei beni immobili e mobili registrati)

L' inventario dei beni immobili e mobili registrati deve contenere: a) il numero progressivo di carico; b) la data di presa in carico; c) la denominazione l' ubicazione la descrizione e l' uso cui il bene e' destinato ed il Servizio cui il bene e' affidato; d) le risultanze dei registri immobiliari i dati catastali nonche' gli eventuali oneri da cui il bene e' gravato; e) il titolo di provenienza; f) lo stato di conservazione; g) il certificato urbanistico."

#### ARTICOLO 15 SUBARTICOLO 6

1. L' articolo 75 e' cosi' sostituito: " Articolo 75 OMISSIS 6. L' articolo 80 e' cosi' sostituito: " Articolo 80 (Inventario dei beni mobili)

L' inventario dei beni mobili deve contenere: a) il numero progressivo di carico; b) la data di presa in carico; c) la denominazione l' ubicazione la descrizione l' uso cui il bene e' destinato ed il Servizio cui il bene e' affidato; D) il titolo di provenienza; e) lo stato di conservazione. Non sono inclusi nell' inventario i beni di rapido consumo. L' Unita' sanitaria locale deve tuttavia tenere idonea certificazione di carico e scatico di detti beni."

#### ARTICOLO 15 SUBARTICOLO 7

1. L' articolo 75 e' cosi' sostituito: " Articolo 75 OMISSIS 7. Dopo l' articolo 80 e' aggiunto l' articolo 80 bis: " Articolo 80 bis (Ricognizione dei beni e rinnovo degli inventari)

L' Unita' sanitaria locale provvede almeno ogni cinque anni alla ricognizione generale dei beni mobili ed

almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari.".

#### ARTICOLO 16

Modificazione dell' articolo 93 1. All' articolo 93 e' aggiunto il seguente comma:

" Nei limiti indicati al comma precedente ai fini dell' applicazione dell' articolo 66 primo comma numero 5 l' Ospedale Galliera e' equiparato alle Unita' sanitarie locali 19 11 7 e 5.".

#### ARTICOLO 17

Norma finale

1. Le parole: "assemblea generale" contenute negli articoli della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7 debbono intendersi sostituite con le parole: " assemblea dei Comuni associati o Consiglio comunale".

#### ARTICOLO 18

Norma transitoria

1. Fini all' approvazione dei regolamento previsti dagli articoli 5 12 e 13 le attivita' economali la trattativa privata nonche' i servizi e le provviste da eseguirsi in economia sono disciplinati dalla presente legge e dai regolamenti adottati successivamente all' entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7.

#### ARTICOLO 19

Dichiarazione d' urgenza 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria Data a Genova addi' 27 dicembre 1989

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1989

\_\_\_Num:0051

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:01

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1990